

AZIENDA U.S.L. N. 7

CARBONIA

Deliberazione n. 1129

Adottata dal Direttore Generale in data 16 GIU. 2005

OGGETTO: Azienda USL n. 7 di Carbonia / "ASAT di Armando Atzori" di Maria Angela Aste & C Sas - Conferimento incarico Avv. Giovanni Contu

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo il quale:

ACQUISITO il ricorso notificato in data 6 giugno 2005, proposto da "ASAT di Armando Atzori" di Maria Angela Aste & C Sas per l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dalla ASL n. 7 di Carbonia sulla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 28 febbraio 2005, tesa ad ottenere la stipulazione del contratto per l'erogazione delle prestazioni di ecografia e densitometria;

RILEVATA l'infondatezza delle censure volte a far dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalla ASL sulla domanda della ricorrente;

RITENUTO di dover resistere in giudizio per la tutela degli interessi aziendali;

DATO ATTO che lo studio legale dell'Avvocato Giovanni Contu può adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell'amministrazione nel contenzioso di cui trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- di costituirsi nel giudizio in oggetto, incaricando della tutela legale dell'Azienda l'Avvocato Giovanni Contu del foro di Cagliari, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione della causa ed eleggendo domicilio presso il di lui studio legale in Cagliari, Via Ancona 3;
- di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul codice n. 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR. AMM. /

DIR.SAN. /

LEG. /



Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Segue deliberazione n. _____

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 1129 del 16 GIU. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7 16 GIU. 2005
a partire dal 16 GIU. 2005 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G.", written over the printed name "Affari Generali".

Allegati:

Destinatari:

Servizio Bilancio;

Settore Legale;

Collegio Sindacale.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

SARDEGNA

CAGLIARI

Ricorso ex art. 21 bis L. 1034/1971

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 6 FEB. 2005 Uff. legal
BG
PROT. 10757 DA

per

“ASAT di Armando Atzori” di Maria Angela Aste & C. Sas, con sede in Carbonia, Codice Fiscale e P.IVA 01300910922, in persona del legale rapp.te pro-tempore Aste Maria Angela, elett. dom.ta in Carbonia nella Via delle Poste 8, presso e nello studio dell'avv. Cecilia Mereu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del presente atto;

Ricorrente

C/

AZIENDA USL N° 7, con sede in Carbonia, in persona del Direttore Generale in carica;

Resistente

DELEGA
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Cecilia Mereu, conferendogli ogni più ampia facoltà e mandato, compresa quella di sottoscrivere il presente ricorso e gli eventuali motivi aggiunti e di farsi sostituire. Eleggo domicilio nel suo studio.

F.TO MARIA ANGELA ASTE

È AUTENTICA

F.TO CECILIA MEREU

per

l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dall'ASL n° 7 sulla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 28 febbraio 2005 tesa ad ottenere la stipulazione del contratto per l'erogazione delle prestazioni di ecografia e densitometria.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari.

FATTO

L'Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna -Servizio Assistenza Ospedaliera- con determinazione n° 149 del 22 febbraio 2005, adottata al termine di una istruttoria durata cinque anni (laddove ai sensi del

DAIS 1957 del 29 giugno 1998 il termine fissato per il completamento dell'attività istruttoria è di 120 giorni, prolungabile di altri 30 per ulteriori approfondimenti istruttori) ha autorizzato la Società ricorrente alla effettuazione delle prestazioni di ecografia e densitometria (all.1).

Con nota del 28 febbraio 2005, protocollata in pari data, la Società ricorrente ha trasmesso "per gli ulteriori provvedimenti di Vs. competenza" copia della predetta determinazione alla ASL n° 7 con sede in Carbonia, competente per territorio (all. 2).

L'ASL 7 ha ignorato l'istanza per cui la Società ricorrente con nota del 6 aprile 2005 -protocollata in data 7 aprile- ha poi diffidato l'ASL n° 7 a comunicare il nome del responsabile del procedimento ed a provvedere sulla istanza. (all. 3).

L'Azienda Sanitaria ha persistito imperterrita nel silenzio per cui, con nota del 26 aprile, protocollata in pari data, la Società ricorrente ha precisato che la richiesta era finalizzata, ove necessario, ad ottenere la stipulazione del contratto previsto dalla normativa vigente.

L'ASL ha persistito nel silenzio per cui si è reso necessario il presente ricorso tendente ad ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto, gravemente illegittimo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, nel testo novellato dalla L. 15/2005 ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza (come nel caso di specie) la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante adozione di un provvedimento esplicito.

La P.A. stessa deve determinare per ciascun tipo di procedimento in quanto

non direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi

Il termine decorre dal ricevimento della domanda e ove non sia stato preventivamente determinato -come nel caso di specie-, lo stesso è di trenta giorni-

La ricezione della istanza imponeva pertanto all'ASL 7 di adottare nei termini un provvedimento espresso in ordine alla medesima.

Ove si aggiunga poi che la L.15/2005 ha eliminato l'obbligo della diffida, e che comunque sono trascorsi oltre quattro mesi, emerge in maniera incontestabile la grave illegittimità del silenzio dell'ASL 7.

P.Q.M.

si conclude perchè l'Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso voglia annullare il silenzio rifiuto impugnato ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere entro il termine ritenuto congruo e nel caso di persistente inadempimento voglia provvedere alla nomina di un Commissario ad acta.

Riservati i danni.


Il tutto con vittoria di spese ed onorari.

Si allegano i seguenti documenti:-

- 1) Determinazione n° 149 del 22 febbraio 2005 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
- 2) Nota del 28 febbraio 2005 dell'ASAT all'ASL n° 7;
- 3) Nota del 6 aprile dell'ASAT all'ASL n° 7;
- 4) Nota del 26 aprile 2005.

Carbonia li, 30 maggio 2005.

Avv. Cecilia Mereu



Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Referto di notifica:- richiesto dall'Avv. Cecilia Mereu rapp.te come sopra.

Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione di Carbonia, ho notificato il suesteso atto all'Azienda Sanitaria Locale n° 7 con sede in Carbonia, Via Dalmazia, in persona del Direttore Generale, mediante consegna di copia conforme

all'originale fattane a mani dell'impiegato Rodda frielle in addebito


l. 06-6-05

REGISTRO MOD. A	
Disposizione M.	801
Conto:	1
Titolo:	
Spese:	
Sp. 10% e qt.	
Spese processuali	
Imp. catast.	
Spese:	
	5,88

OFFICIALE GIUDIZIARIO R3
Luciana Caiant

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLIGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1129 DEL 16 GIU. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE GENERALE

